

**COMUNE DI CAPITIGNANO**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO:**

**Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2018 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020. e del rendiconto 2017**

Il bilancio di previsione finanziario 2018/2020. è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 21/05/2018.

*Sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.*

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio d'urgenza al binacio, mediante le variazioni di giunta Comuanle n 46 e 57, regolarmente ratificate dal consiglio ed entrambe adottate ai sensi dell'Art. 175 comma 4 del Tuel. Tali variazioni sono state adottate sostanzialmente al fine di adottare gli stanziamenti alle nuove esigenze di spesa emerse, come ad esempio il rinnovo dei contratti dei dipendenti

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60, lo stesso sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella medesima seduta in cui saranno approvati gli equilibri di bilancio, e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 375.921,73. così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
<b>Parte accantonata (3)</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	247.011,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	4500
Altri accantonamenti (rinnovi contrattuali 3.500,00 – ind. Fine mandato 1.000,00)	4500
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>256.011,79</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata ( C)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>119.909,94</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2018, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n. 205/2017, per l'esercizio 2018 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);

### **3) L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### **4) Le verifiche interne**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con gli altri responsabili di servizio ha esperito le attività necessarie alla verifica

- di tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- dell'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- di tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- di l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

**A seguito dei riscontri è emersa una condizione di potenziade disequilibrio essenzialmente determinata dalla necessità di provvedere al pagamento delle rate di mutui sospese a seguito del sisma 2009 e quantificate dalla Cassa Depositi e Prestiti in €78.235,56**

Alla data del 19/09/2018 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro .73.323,72
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro812.216,51.

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

dalla quale emerge una situazione di squilibrio sostanzialmente riconducibile ad una "lentezza" delle riscossioni ancora caratterizzate dalla sospensione de tributi in conseguenza del sisma del centro Italia, contro un andamento sostanzialmente regoalre dei pagamenti

#### **Equilibrio della gestione di competenza**

Il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta:

rispettato;

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni ovvero intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

**a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva la necessità di provvedere al pagamento delle rate di mutui sospese a seguito del sisma 2009 e quantificate dalla Cassa Depositi e Prestiti in €78.235,56

In sede di salvaguardia si dovrà fare fronte all'esigenza di dare copertura a tali spese

#### **IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale**

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 12.293,15corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 18.000,00, ad oggi *non utilizzato.*, e la cui disponibilità è ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

### **3.3) Equilibrio nella gestione di cassa**

Il fondo cassa alla data del 19/09/2018 ammonta a €. 2.935.660,50 e si presume che sulla base dell'andamento delle riscossioni e dei pagamenti alla data del 31/12/2018 sarà positivo:

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 75.000,00 ad oggi non utilizzato

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ;

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

### **3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione**

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 247.011,79 quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2017, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

#### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 40.209,66 e risulta

### **3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)<sup>2</sup>**

---

1

2

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

### 3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 463-482, della legge n. 232/2016, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2018, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

Il monitoraggio della gestione a tutto il primo. presenta:

- uno scostamento apprezzabile del saldo utile rispetto al saldo obiettivo al quale si ipotizza di fare fronte mediante un costante monitoraggio della spesa corrente, adottando le misure necessaria a dare seguito a quelle spese che presentano carattere di indifferibilità

### 3.7) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta uno squilibrio nella gestione che porta alla determinazione di un risultato presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	514.319,42
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	3.538.146,36
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	429.513,71
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	5.721.737,82
+/-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
-/+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N</b>	<b>240.241,67</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	2.600.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	980.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00

+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 <sup>(2)</sup>	-15.758,33

#### 4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso provvedimenti di riequilibrio, per i quali il testo unico prevede la possibilità di utilizzare:

- in caso di debiti fuori bilancio, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), ove non si possa fare ricorso a mezzi ordinari;
- per l'anno in corso e per i due anni successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- le entrate in conto capitale ed i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, limitatamente agli squilibri di parte capitale (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Per l'anno 2018 il ricorso all'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali è vietato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge n. 205/2017, ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);

Il ricorso all'assunzione di mutui è ammesso solamente qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:

- a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
- b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001.

##### 4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2017 pari a €. 375.921,73, è stato applicato al bilancio di previsione per 78.500,00 come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati			
Vincolati			
Destinati			
Liberi	119.909,94	78.500,00	41.409,94
<b>TOTALE</b>			

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Note conclusive: L'andamento della gestione corrente, sebbene sia condizionato da una sofferenza del lato entrata del bilancio, indotta dalla sospensione del pagamento dei tributi, è portatrice di una condizione "endemica" di disequilibrio che poggia le basi in una struttura della spesa la cui evoluzione non sempre è ben correlata alla struttura dell'entrata. Il sintomo maggiormente evidente di tale condizione è rappresentato da un progressivo deterioramento dell'avanzo di amministrazione sino al punto di non poter escludere un esito di disavanzo tecnico , cioè una condizione in cui l'ente non dispone delle necessarie risorse per onorare gli accantonamenti imposti dalla legge.

Tutto ciò premesso, sebbene le operazioni di riequilibrio consentono per l'esercizio in corso il permanere degli equilibri di bilancio, in una dimensione temporale più ampia si ravvisa la necessità di sottoporre l'intero impianto di Bilancio, che come noto è lo strumento principe in termini di programmazione, ad una politica di rifondazione dello stesso, operando una severa riprogrammazione della spesa mediante processi di analisi e razionalizzazione e contestualmente ampliando dal lato entrata le risorse, non escludendo, qualora la legge lo consenta ,e nonostante siano scelte comunque dolorose, l'introduzione di nuove imposte come ad esempio l'addizionale comunale che può essere ragionevolmente stimata nell'ordine di 30.000/40.000 Euro su base annua.

Capitignano li .19/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Fabio Laurenzi

